



GUILDE INTERNATIONALE DES FROMAGERS - CONFRERIE DE SAINT UGUZON

Sede: VIA GARIBALDI,45

15033 CASALE MONFERRATO (AL) -ITALIA

P.I.02669710069 - C.F.91111610332

e-mail:segreteria@guildedesfromagers.it

STATUTO

1. COSTITUZIONE

Ai sensi della normativa vigente (D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.) è costituita un'associazione di promozione sociale, senza scopi di lucro, apolitica, con finalità civiche, solidaristiche e, di utilità sociale, denominata: "Guilde Internationale des Fromagers – Confrérie de Saint-Uguzon APS" (traduzione in italiano: "Gilda Internazionale dei Formaggiai – Confraternita di San Lucio - APS"). L'Associazione utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" all'atto dell'iscrizione al RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore). L'Associazione pratica il volontariato, promuove, organizza e gestisce attività culturali, nell'ambito delle produzioni di qualità del comparto lattiero-caseario e, nell'interesse generale della qualità di vita dei consumatori finali

2. SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede **legale** in Casale Monferrato (AL).

La sua durata è indeterminata.

3. LOGO ED EMBLEMA

L'Associazione adotta ed utilizza il logo ed emblema della Guilde Internationale des Fromagers – Confrérie de Saint-Uguzon, trasmesso con lettera di autorizzazione del 3 ottobre 2018 e, qui allegata come parte integrante dello Statuto stesso.

4. SCOPI E FINALITA'

1°. L'associazione "Guilde Internationale des Fromagers – Confrérie de Saint-Uguzon - APS" (in italiano: "Gilda Internazionale dei Formaggiai – Confraternita di San Lucio - APS"), persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, intende valorizzare le risorse umane impegnate nella complessa ed articolata attività della filiera lattiero casearia (dal campo alla tavola) ed, in particolar modo solidale con le figure professionali dei "formaggiai" nella loro duplice accezione di chi produce, o chi vende il formaggio.

2°. L'Associazione promuove il miglioramento delle relazioni tra le associazioni di produttori, distributori e consumatori di formaggio; favorisce inoltre i buoni rapporti con i professionisti dell'arte culinaria, della buona tavola e, con il mondo dei vini e delle bevande di qualità.

3°. L'Associazione promuove direttamente ed indirettamente il consumo consapevole dei derivati del latte di qualità ed, in particolare dei formaggi aventi denominazione di origine o, caratteristiche organolettiche particolari e di preservare e migliorare le produzioni e diffusione dei formaggi provenienti da zone disagiate o marginali.

In tal senso l'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm., in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- a) organizzazione di concorsi caseari per i prodotti derivati del latte;
- b) organizzazione di corsi di formazione e d'aggiornamento di storia e cultura lattiero casearia;
- c) organizzazione di dibattiti e conferenze anche nel quadro generale dei costumi locali e delle tradizioni popolari;
- d) organizzazione di sedute di assaggi e degustazione dei prodotti derivati del latte;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali;
- f) organizzazione e gestione di attività di educazione e informazione, nonché promozione e tutela dei diritti dei consumatori, anche nell'ottica di favorire i gruppi di acquisto solidale
- g) quant'altro utile e necessario ai fini associativi.

Tali attività possono essere ricondotte, almeno in parte, alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, ed in particolare lettere i), o), w).

L'associazione nell'ambito internazionale aderisce ed è collegata con la sede internazionale GUILDE INTERNATIONALE DES FROMAGERS 5, rue de la Juiverie 84200 CARPENTRAS FRANCIA

Con tale sodalizio i relativi rapporti culturali, promozionali, collaborativi, potranno comportare anche forme di reciproche contribuzioni e trasferimenti finanziari, nonché forme di rimborsi da convenire.

5. ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORI E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà, tra l'altro:

- a) Acquisire dai soggetti pubblici o privati risorse finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle attività istituzionali;
- b) Partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione medesima. Essa potrà, se ritenuto opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
- c) Promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'associazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- d) Gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali al raggiungimento dei propri scopi;
- e) Collaborare ed instaurare relazioni con enti scientifici, universitari e culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;
- f) Sostenere le attività cliniche di studi e ricerca sia direttamente che attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;

- g) Svolgere attività di raccolta fondi e finanziamento sia direttamente che attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative;
- h) Ideare, sostenere, organizzare e finanziare progetti, eventi e attività di qualsiasi genere, utili a perseguire i propri scopi;
- i) Svolgere ogni altra attività strumentale e/o direttamente connessa, idonea ovvero di supporto al perseguimento delle attività istituzionali;
- j) L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle direttamente connesse con le attività di cui all'articolo 4 del presente statuto e comunque in via non prevalente

6. RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da:

- quote sociali
- contributi dei soci e dei sostenitori
- sovvenzioni, contributi, lasciti o donazioni da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica, società, ecc.
- rimborsi, corrispettivi o proventi derivanti dall'attività dell'Associazione stessa
- qualsiasi altra entrata derivante dalle attività istituzionali e/o attività connesse, nei limiti del D. Lgs. 460/1997

I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, neanche in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione.

Le quote sociali sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

7. SOCI

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri, in particolare il diritto di voto e di accesso alle cariche sociali, pur essendo in realtà diversificati nella loro forma di adesione all'Associazione.

1°. Sono soci "Fondatori" coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione il 04.03.2015.

2°. Sono soci della "Guilde Internationale des Fromagers" coloro che operano direttamente nella filiera lattiero casearia e sono in regola con i versamenti annuali trasferibili alla Sede Internazionale.

3°. Sono soci della "Confrérie de Saint-Uguzon" i soci onorari che possono anche non operare direttamente nella filiera lattiero casearia e, che aderiscono tramite quota annuale differenziata, non trasferibile alla sede Internazionale.

L'Associazione si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo e sono regolati da una disciplina uniforme.

L'aspirante socio dovrà presentare richiesta di adesione all'associazione per acquisire la qualifica di socio. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale annuale deliberata dall'Assemblea o delegata al Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto all'Assemblea spetta a tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

I soci hanno il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione con piena parità e non è ammessa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

In particolare i soci hanno il diritto ad eleggere gli organi dell'Associazione, ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti, e ad essere informati sulle attività associative.

I soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità alle norme statutarie.

8. CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

L'appartenenza dell'Associazione cessa:

- a. per dimissioni
- b. per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità nel pagamento della quota annuale o per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione.

9. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- L'organo di controllo e di revisione

10. CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali sono riservate ai soci.

Le cariche ricoperte in tutti gli organi dell'Associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e necessarie allo svolgimento del mandato

11. ASSEMBLEA

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie

11.1 – CONVOCAZIONI

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto conto consuntivo dell'anno precedente.

Le assemblee sono convocate su richiesta di almeno un quinto dei soci, quando lo richieda la metà più uno del Consiglio Direttivo, o per autonoma decisione del Presidente.

La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale effettuato a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro) da inviarsi almeno 8 giorni prima, o avviso pubblicato fuori dalla sede sociale almeno 10 giorni prima dell'assemblea. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni assembleari obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

11.2 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Ogni socio può intervenire in assemblea ed ha diritto di voto; può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta da un altro socio; a ciascun associato viene consentito di rappresentare fino ad un massimo di 3 associati

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci intervenuti o rappresentati e in seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci intervenuti o rappresentati e in seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti o rappresentati.

11.3 - POTERI

L'assemblea ordinaria:

- definisce il numero ed elegge i membri del Consiglio direttivo
- delibera sul programma di attività dell'associazione e sui regolamenti
- approva il rendiconto
- delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'assemblea straordinaria
- nomina l'organo di controllo e il revisore legale dei conti, qualora fosse obbligatorio per legge

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche statutarie
- delibera sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale.

Il presidente dell'assemblea è nominato dalla maggioranza dei soci, nomina un segretario per la redazione del verbale, dirige e regola le discussioni, stabilendo le modalità e l'ordine delle votazioni.

12. CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 – COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre e massimo di quindici membri scelti tra gli associati ed è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Nel consiglio direttivo deve essere garantita la presenza delle quote rosa in una misura pari a una su tre (senza contare le frazioni)

Il Consiglio Direttivo nel proprio seno elegge il Presidente, il Vicepresidente, può inoltre attribuire a determinati membri particolari funzioni.

I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Sono ammesse a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto e su espressa chiamata del Consiglio Direttivo o del Presidente, le persone ritenute utili per competenza o compiti amministrativi o comunque ritenute utili agli scopi della Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso di decadenza di un consigliere, subentrerà il primo consigliere non eletto

12.2 – FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro) da inviarsi ai consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione del luogo e della data in cui si terrà la riunione. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'organo amministrativo si tengano anche mediante mezzi di telecomunicazione o in modalità mista (in presenza o in collegamento telematico), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

Per casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica o a mezzo posta elettronica da farsi almeno 48 ore prima della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

12.3 – POTERI

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle richieste di adesione all'Associazione in qualità di socio. Contro la deliberazione del consiglio direttivo di rifiuto dell'adesione, l'associato può far ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione. L'assemblea dovrà pronunciarsi entro 60 giorni dal ricorso.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, a Soci (sempre che a costoro già non competano per legge o Statuto), nonché a terzi, determinando, occorrendo, i limiti di tali deleghe.

I regolamenti interni e le loro eventuali modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e, se approvati, comunicati ai soci con lettera da inviarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore.

Il Consiglio Direttivo deve esaminare il rendiconto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio.

Il Consiglio Direttivo stabilisce l'importo annuale delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini istituzionali e per lo sviluppo di specifici programmi e ne nomina i coordinatori.

Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro-tempore nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione e designare i rappresentanti in altri enti od organismi i cui fini siano utili alla promozione e alla tutela degli interessi associativi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

12.4 – DECADENZA DEL CONSIGLIERE

L'appartenenza al Consiglio direttivo cessa per:

- 1) dimissioni
- 2) scadenza del mandato
- 3) decesso
- 4) mancata partecipazione ad almeno tre consigli consecutivi o per almeno sei mesi, senza giustificato motivo (malattia, grave impedimento, ecc.).

Il consigliere decaduto verrà sostituito con il primo consigliere non eletto disponibile all'incarico e decadrà con la stessa cadenza degli altri.

13. PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila perché siano osservate le norme statutarie, provvede a dare esecuzione alle delibere del consiglio e, unitamente al Tesoriere, è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio.

Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione che può anche delegare ai soci.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio più anziano di età.

14. ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Tali organi, quando siano obbligatori per legge, sono nominati dall'assemblea e i membri devono essere esterni all'Associazione.

Durano in carica per tutto il periodo della durata del Consiglio Direttivo e possono essere riconfermati. Partecipano di diritto all'adunanza delle Assemblee e dei Consigli Direttivi, senza diritto di voto, ma con facoltà di parola.

Verificano, tra l'altro, la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri fornendo pareri sui bilanci.

15. COMITATO TECNICO/CONSULTIVO/SCIENTIFICO

Se fosse necessario per il raggiungimento delle finalità dell'ente, si potrà istituire tale Comitato con compiti scientifico, consultivi, propositivi, per le iniziative idonee a raggiungere gli scopi sociali.

16. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Prima di procedere alla cessazione della qualità di socio per esclusione, come da lettera b. dell'art. 8 del presente statuto, dovrà essere sentito il collegio dei probiviri, che esprime un parere obbligatorio.

Il collegio è composto da tre membri nominati dall'assemblea e decide a maggioranza.

17. BILANCI ED AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio sociale dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea approva il bilancio dell'anno precedente nella forma prevista dal D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm., unitamente alla relazione del Presidente dove è esposto l'andamento delle attività dell'Associazione.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 5, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

18. DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

19.PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

20.LIBRI E REGISTRO

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

21. VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e ss. mm..

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e ss. mm..

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

22. LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

23. SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria; l'avviso dell'Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato con almeno 30 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.

L'assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno tre quarti dei soci in regola con il pagamento della quota annuale; la delibera di scioglimento si intende approvata solo se assunta con il voto favorevole di tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo Settore e seguendo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e ss. mm..

24. NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto o altrimenti stabilito, si rinvia alle leggi vigenti in materia di associazioni od enti associativi, con o senza personalità giuridica, in particolare al D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e ss. mm., e in via residuale al Codice Civile.

Il segretario

Massimo Taddei
Taddei Massimo

il presidente

Armando Brusato
Brusato Armando